

curare una gestione del territorio secondo le aspettative delle popolazioni interessate, di accogliere la richiesta di smilitarizzazione della base di Monte San Cosmo (oltre 133 ettari dotati di ogni infrastruttura: ferrovie, strade, luce, acqua, gas eccetera) e la sua riconversione per finalità civili e di pace, in particolare come area attrezzata per la protezione civile.

(4-06289)

MARONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nella notte tra sabato 9 e domenica 10 maggio 2003, sotto il portone della Caserma Podgora in piazzetta Stella a Napoli è successo un fatto di inaudita gravità;

un gruppo di delinquenti con assurda ferocia, ha assediato per almeno 30 minuti un'automobile con due persone a bordo. Rumore, insulti, urla, calci, tentativi di ribaltare l'auto;

gli aggressori hanno tirato fuori catene e cominciato a colpire vetri, cruscotto, tetto e sportelli;

i cittadini del quartiere sono intervenuti per difendere i due poveretti aggrediti;

i carabinieri della caserma, invece non sono intervenuti, mentre sotto i loro occhi veniva consumato un delitto grave e feroce, asserendo, secondo quanto risulta all'interrogante, che non era compito loro, in quanto la caserma era solo investigativa e non operativa;

episodi di questo tipo creano grande preoccupazione per il grave segnale di impotenza che viene lanciato nella lotta contro la criminalità;

da oggi in poi scippatori e delinquenti fanno di essere più forti e più potenti. Potranno agire più indisturbati che mai —:

se corrisponda al vero che la caserma Podgora è solo una caserma investigativa senza compiti di controllo del territorio;

se non ritenga che la caserma Podgora così come è, è una caserma inutile e non sia quindi indispensabile potenziarla e farla divenire una caserma operativa vera;

quali misure il Ministro intenda assumere per garantire la sicurezza dei cittadini. (4-06311)

\* \* \*

### ECONOMIA E FINANZE

*Interrogazione a risposta orale:*

GERARDO BIANCO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

sono trascorsi quasi tre anni dalla legge finanziaria che stanziava delle somme per completare la bonifica dell'area ex Ilva di Bagnoli — Napoli;

il Governo si è più volte impegnato anche durante la discussione dell'ultima legge finanziaria a dare attuazione all'impegno legislativo;

non esistono più ostacoli di carattere tecnico;

il danno per lo sviluppo economico della zona risulta già enorme a causa del mancato rispetto della norma legislativa che potrebbe comportare un contenzioso anche giudiziario con il comune di Napoli dalle imprevedibili conseguenze —:

se non intenda procedere immediatamente alla firma del decreto di erogazione dello stanziamento previsto per la bonifica di Bagnoli — Napoli. (3-02292)

*Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:*

VI Commissione:

NANNICINI, BENVENUTO, LULLI, MAGNOLFI e NIEDDU. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

lo studio di settore SD14U, riguardante le lavorazioni tessili e di fabbrica-

zione di maglieria, è stato elaborato nel 1998, utilizzando come dati di riferimento quelli relativi al 1996, riguardanti solo il 28 per cento dei questionari che dovevano essere riconsegnati (3.631 su 12.579);

i gruppi omogenei di attività (*clusters*), così individuati, non rappresentano la realtà e non sono stati perciò riconosciuti validi dalle associazioni di categoria;

con le circolari 121/E dell'8 giugno 2000 e 54/E del 13 giugno 2001 l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto il carattere sperimentale degli studi in oggetto;

numerose aziende tessili e di maglieria ricevono richieste di documenti per gli anni non ancora prescritti, motivate dal fatto che le loro dichiarazioni non risultano congrue con gli studi di settore;

tale incongruità è da riferirsi al fatto che lo studio in questione è, come detto, errato e quindi da revisionare;

è in preparazione un nuovo studio di settore che dovrebbe modificare sensibilmente i parametri di riferimento delle congruità fiscali ed è quindi palese l'incertezza nella quale si trovano le imprese del settore nel valutare le proprie decisioni rispetto alle norme in scadenza sui condoni tributari;

ad oggi è pertanto scontato che lo studio di settore in oggetto non è stato ridefinito entro la vigente data di scadenza del condono tributario (16 maggio 2003) —:

se non ritenga di adottare un provvedimento di urgenza per prorogare di almeno trenta giorni dalla data di validazione del nuovo studio di settore SD14U i termini di scadenza per l'adesione al condono tributario da parte delle aziende tessili e di fabbricazione di maglieria. (5-01984)

LEO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 26 del 6 maggio 2003, ha consen-

tito, ai soggetti che si avvalgono del cosiddetto condono tombale, di regolarizzare le scritture contabili mediante l'iscrizione di rimanenze relative ad opere di durata ultrannuale di cui all'articolo 60 del testo unico delle imposte sul reddito (Tuir), in precedenza omesse;

la predetta circolare ha escluso la possibilità di fruire di tale regolarizzazione nel caso in cui il contribuente abbia valutato, senza l'osservanza degli adempimenti previsti dal comma 5 del menzionato articolo 60 del Tuir, le citate rimanenze al costo anziché sulla base dei corrispettivi pattuiti;

la circolare stessa non ha affrontato espressamente il caso in cui il contribuente, pur avendo valutato le rimanenze in base al costo, senza averne diritto, anziché sulla base dei corrispettivi pattuiti, ha effettivamente realizzato maggiori opere rispetto a quelle in essere nell'esercizio precedente (ad esempio 200 chilometri di autostrada anziché i 120 chilometri risultanti contabilmente);

in queste ipotesi non viene a realizzarsi una rivalutazione bensì un incremento di quantità in rimanenza —:

se, analogamente a quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate per le rimanenze di merci di cui all'articolo 59 del Tuir, si possa eseguire la regolarizzazione di cui al comma 5 dell'articolo 14 della legge finanziaria per il 2003 anche per la fattispecie sopra prospettata, e se si confermi, tenuto conto di quanto affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/E del 21 febbraio 2003, che il differimento al terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2002 degli effetti fiscali dei maggiori valori riconosciuti, « non » può trovare applicazione nella fattispecie sopra descritta, atteso che l'iscrizione delle maggiori attività di cui sopra si riferisce, innanzitutto, a beni rilevati in bilancio nell'« attivo circolante » e non nelle « immobilizzazioni » che costituiscono oggetto

dell'attività dell'impresa (lavori ed opere civili in corso di esecuzione) e che, inoltre, sono valutati per massa e non a costi specifici. (5-01985)

MAURO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), dispone che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992;

la definizione si perfeziona versando, entro il 16 maggio 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della definizione automatica comporta la preclusione nei confronti del dichiarante di ogni accertamento tributario, l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e l'esclusione della punibilità per alcuni reati tributari;

dal tenore letterale della disposizione richiamata sembra potersi dedurre l'irrelevanza sotto il profilo fiscale di eventuali sopravvenienze attive, le quali rimarrebbero pertanto escluse dalla base imponibile, essendo quest'ultima quella indicata nelle dichiarazioni originariamente presentate dai contribuenti in oggetto;

sotto altro profilo, la disposizione di cui al citato comma 17, non appare del tutto chiara in ordine alla possibilità di accedere alla definizione agevolata anche con riferimento ai contributi dovuti per gli anni oggetto di regolarizzazione, ciò in quanto i contributi medesimi non vengono espressamente richiamati nel secondo periodo della disposizione —:

quale sia l'orientamento del Governo in ordine ai criteri di applicazione dell'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, con particolare riferimento al regime fiscale applicabile alle insussistenze del passivo e, quindi, alle sopravvenienze attive, derivanti dall'applicazione della norma e alla possibilità di definire in maniera agevolata anche le posizioni contributive. (5-01986)

*Interrogazione a risposta scritta:*

NESPOLI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che Poste italiane spa ha sottoscritto un accordo con il dipartimento Studi giuridici dell'università degli studi Roma Tre;

oggetto dell'accordo è lo svolgimento di una consulenza « volta a delineare i problemi giuridici connessi all'esercizio da parte di Poste italiane del servizio universale postale »;

l'importo di tale accordo ammonta almeno ad euro 49.999,20 —:

a quanto ammonta il costo totale per Poste italiane relativamente a tale consulenza;

se il Presidente di Poste italiane spa abbia esercitato attività di controllo su tale incarico;

se tale studio non poteva essere svolto, da risorse interne;

se tali consulenze non potevano essere svolte, con maggiore economicità attraverso una borsa di studio o uno *stage* per laureandi nella materia specifica, anche coinvolgendo altri istituti universitari. (4-06296)